



# **GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO SU AREE  
DEMANIALI GIA' IN CONCESSIONE AGLI ENTI DELLA GESTIONE  
ASSOCIATA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI  
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI:**

**CASTELLETTO SOPRA TICINO  
DORMELLETO  
ARONA  
UNIONE COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE**

**N. DEL .....**

**N. DEL .....**

**N. DEL .....**

**N. DEL .....**

**N. DEL .....**

## **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei posti d'ormeggio per unità di navigazione all'interno delle strutture e delle aree individuate dai singoli Enti.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.
3. Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi.

## **ART. 2 - Condizioni per le assegnazioni**

1. Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è autorizzato a singole persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari dei natanti attraccati, nonché ad operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari del natante.
2. Tutte le condizioni per le assegnazioni dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara.
3. Le assegnazioni dei posti di ormeggio saranno disposte in base alle graduatorie risultanti dall'emissione del bando di gara.
4. La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non è ammessa.
5. È consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione per tutto il periodo residuo di validità dell'autorizzazione al diritto d'uso, a condizione che venga prodotta tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione stessa.

## **ART. 3 - Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione avrà una durata di anni 3 con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di stipula.

## **ART. 4 - Domanda di assegnazione all'ormeggio**

1. Le domande di assegnazione devono essere presentate, o spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore presso la sede dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, che è la seguente:

**Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore**  
**Via Portici 2**  
**28040 LESA**

Eventuali variazioni di indirizzo saranno comunicate a cura della Gestione Associata Demanio.

2. Ogni richiedente può presentare domanda di assegnazione per una singola o per tutte le aree individuate all'art.1, comma 3. In caso di assegnazione il richiedente decade dalla possibilità di eventuali altre assegnazioni; è facoltà del richiedente indicare una preferenza territoriale di assegnazione.

3. La presentazione della domanda di assegnazione all'ormeggio non impegna in alcun modo la Gestione Associata Demanio al rilascio dell'autorizzazione

4. La domanda per l'ammissione alle graduatorie e alle liste d'attesa deve essere redatta unicamente su apposito modello fornito dalla Gestione Associata Demanio: deve essere completa in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile, regolarizzata con l'imposta di bollo e completa di tutti gli allegati richiesti.

5. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa, senza alcun obbligo di richiesta di integrazioni da parte della Gestione Associata Demanio.

6. La domanda deve contenere:

- a. i dati anagrafici del richiedente;
- b. i dati relativi alla residenza anagrafica del richiedente;
- c. per i residenti all'estero l'eventuale domicilio in Italia o altro recapito per la corrispondenza;
- d. i dati relativi alle società, Enti pubblici o associazioni (nel caso in cui il richiedente sia diverso da persona fisica);
- e. la struttura o l'area (di cui al precedente art.1 comma 3) nella quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;
- f. la specificazione delle caratteristiche e dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza e/o soccorso, altro)

7. Alla domanda deve essere allegato:

- a. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto, del certificato di iscrizione alla CCIAA, altro);
- b. due fotografie a colori dell'unità di navigazione (una di fronte e una di fianco);
- c. certificazioni e documentazioni ritenute utili per comprovare i diritti di precedenza (ed eventuali riduzioni dei canoni).

8. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a. di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
- b. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge regionale n.2/2008 e s.m.i.

9. Ogni modifica o variazione dei dati contenuti nelle domande già presentate dovranno essere comunicate alla Gestione Associata Demanio entro e non oltre 30 giorni.

## **ART. 5 - Criteri di assegnazione**

1. Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

- a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
- b) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
- c) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
- d) barche di appoggio a titolari di concessione demaniale per il posizionamento di boa d'ormeggio
- e) unità a vela, unità a motore e barche a remi;

2. I posti sono assegnati con le seguenti priorità:

- a) residenti nei comuni in cui è ubicato l'ormeggio;
- b) non residenti proprietari e/o locatori di abitazioni nel territorio della Gestione Associata da più di tre mesi;
- c) operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari di natanti operanti nel Comune;
- d) tutti gli altri aventi diritto.

## **ART. 6 - Tariffe**

1. Le tariffe sono stabilite ai sensi della normativa regionale vigente; in particolare le occupazioni all'interno delle zone portuali, di cui allegato A, sono disciplinate dalla lettera c) del tariffe allegate al Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009; le occupazioni al di fuori delle zone portuali sono disciplinate dalla lettera r) del summenzionato Regolamento regionale.
2. Potranno essere previste delle tariffe aggiuntive per i servizi a richiesta degli utenti che i singoli Enti saranno in grado di fornire.
3. In caso di mancato aggiornamento della tariffe, troveranno applicazione le tariffe in vigore l'anno precedente.

## **ART. 7 - Riduzioni**

1. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:
  - a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organo competenti: riduzione del 100%;
  - b) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, unità a remi da locare senza conducente e natanti adibiti al servizio pubblico di traino: riduzione del 50%;
  - c) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza: riduzione del 50%;
  - d) unità di proprietà dei residenti nei singoli comuni ove avviene l'ormeggio: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro, in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

## **ART. 8 - Esclusioni**

1. Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive del porto. All'uopo si provvederà ad individuare il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

## **ART. 9 - Ordine generale**

1. L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.
2. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.
3. Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.
4. All'interno dell'area portuale è inoltre fatto divieto:
  - a) di ormeggiare senza autorizzazione;
  - b) di occupare abusivamente i posti di ormeggio assegnati;
  - c) di ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dal porto, nonché l'approdo delle unità di navigazione;
  - d) di occupare i corridoi di accesso e uscita;
  - e) di scaricare direttamente sul lago i reflui delle toilette e/o lavelli e ogni altro tipo di rifiuto;
  - f) di lasciare in sosta veicoli, carrelli, materiale ed accessori vari fuori dagli spazi appositamente delimitati;
  - g) di occupare le aree in acqua all'interno della struttura: gli ormeggi devono avvenire nei posti assegnati sugli scivoli;
  - h) di intralciare l'esecuzione di lavori pubblici;
  - i) di eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni;
  - j) di effettuare interventi di riparazione, nonché cambi d'olio e travasi di carburante che possano essere causa di inquinamento delle acque ed acustico;
  - k) di pulire le imbarcazioni con detersivi e sostanze chimiche;

- l) di scaricare in acqua, sulle sponde, sulla struttura, residui di combustibile, di oli lubrificanti o di qualsiasi sostanza pericolosa od inquinante anche se diluita;
  - m) di pescare.
5. E' altresì vietato all'interno dei porti e nelle immediate vicinanze:
- n) l'esercizio dello sci nautico o altri sport a traino quali paracute ascensionale, aquiloni, ecc.
  - o) l'utilizzo di moto d'acqua e di altri mezzi simili;
  - p) l'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (caneo, pattini, sandolini, pedalò, ecc.);
  - q) lo svolgimento di manifestazioni nautiche o sportive;
  - r) l'uso delle tavole a vela o altre attrezzature sportive analoghe.
6. All'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi sono vietate la balneazione e l'esercizio dell'attività subacquea;

### **ART. 10 - Sostituzione**

1. Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni alla Gestione Associata Demanio, le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti. In tal caso verrà rilasciata, ove possibile, una nuova concessione con la relativa tariffa compensando la nuova tariffa da pagare con la somma già versata.

### **ART. 11 - Rinuncia e revoca**

1. La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.
2. Dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato, se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.
3. La Gestione Associata può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.
4. Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie approvate dal Responsabile del servizio in seguito all'emissione del bando di gara.

### **ART. 12 - Targhe o titolo di proprietà**

1. Tutti i natanti ormeggiati devono essere muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.
2. Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

### **ART. 13 - Ormeggio**

1. Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.
2. Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione, solo nel caso in cui l'ormeggio avvenga in acqua.
3. I posti di ormeggio non sono custoditi. La Gestione Associata Demanio non garantisce nessun servizio agli assegnatari degli ormeggi tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa.

### **ART. 14 - Regole di circolazione**

1. Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h. (3 nodi circa); è fatto d'obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. La percorribilità delle eventuali banchine, ove presenti, deve sempre essere assicurata.

### **ART. 15 - Manutenzioni**

1. Le eventuali manutenzioni straordinarie ed ordinarie delle aree/strutture di cui al presente regolamento sono eseguite direttamente dalla Gestione Associata Demanio, attraverso ditte incaricate o attraverso Enti Gestori qualora ne sia affidata la gestione a terzi.
2. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.
3. Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dalla Gestione Associata Demanio a spese del concessionario. Le imbarcazioni abbandonate, dopo la vana ricerca del proprietario effettuata dal corpo di Polizia Municipale, verranno messe all'asta ed il ricavato, decurtato della somma dovuta alla Gestione Associata Demanio (per il mancato pagamento delle tariffe, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e per le eventuali spese sostenute dalla Gestione Associata Demanio) verrà messa a disposizione del proprietario qualora si presentasse, fatte salve le prescrizioni di legge.
4. Si considerano abbandonate le imbarcazioni ormeggiate da più di tre mesi dalla data di mancato rinnovo e/o di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione abusiva.
5. Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente alla Gestione Associata Demanio.

### **ART. 16 - Spazio occupato**

1. Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dall'unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, è considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata.

### **ART. 17 - Responsabilità**

1. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, sia ai manufatti sia agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.
2. I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.
3. La Gestione Associata e i singoli Enti, non si assumono alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

### **ART. 18 - Sorveglianza**

1. I singoli Enti, per il tramite dei propri incaricati, vigileranno sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.
2. I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

### **ART. 19 - Inagibilità**

1. In caso di inagibilità del porto per mancanza di profondità d'acqua, per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dalla Gestione Associata Demanio.

### **ART. 20 – Sanzioni amministrative**

1. Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sarà inflitta una penale da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 520,00 tenuto conto della gravità e della recidività dell'infrazione commessa.

2. In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

3. Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, sarà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito: immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.

4. L'interessato avrà 7 giorni per controdedurre, trascorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante mezzo raccomandata AR

### **ART. 21 - Occupazioni abusive**

1. Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da € 52,00 a € 520,00, al proprietario, qualora sia noto o nei confronti di ignoti.

2. In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio.

3. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

### **ART. 22 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trova applicazione la normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e s.m.i., nonché la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente in materia.